

**ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO**

DELIBERAZIONE N° 14269

*Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il
giorno 21 dicembre 2016*

- alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di 34;
- visto il nuovo Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'INFN, approvato con delibera di Consiglio Direttivo in data 1° giugno 2016 n. 14095;
- tenuto conto che detto Disciplinare stabilisce all'art. 3, comma 7 che la riunione di una Commissione esaminatrice, che si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale, si intende svolta dove sono il Presidente e il Segretario;
- considerato che tale norma a volte ha ostacolato il regolare svolgimento delle riunioni delle commissioni, che intendevano avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, compromettendo parzialmente la portata innovativa della disposizione, in quanto i Presidenti e i relativi segretari non appartengono di norma alla stessa sede lavorativa;
- preso atto della necessità di semplificare le procedure concorsuali e di non ostacolare l'utilizzo degli strumenti telematici di lavoro collegiale che favoriscono la produttività e l'economicità dei procedimenti amministrativi;
- su proposta della Giunta Esecutiva dell'Istituto;
- con n. 33 voti a favore;
- visto il risultato della votazione;

DELIBERA

1. di sostituire il seguente quinto periodo dell'art. 3, comma 7 del Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato dell'INFN, allegato alla presente deliberazione (allegato n. 1):

La riunione si intende svolta dove sono il Presidente e il segretario e a conclusione della riunione la commissione concorda uno schema di verbale che deve essere condiviso da tutti i componenti della commissione e deve essere sottoscritto nella prima riunione successiva.

con

La riunione si intende svolta dove è il Presidente e a conclusione della riunione la commissione concorda uno schema di verbale che deve essere condiviso da tutti i componenti della commissione e deve essere sottoscritto nella prima riunione successiva.

DISCIPLINARE RECANTE LE NORME SUI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

SOMMARIO

<i>ART. 1- Bandi</i>	2
<i>Art. 2 - Esclusioni</i>	2
<i>Art. 3 - Commissioni esaminatrici</i>	2
<i>Art. 4 – Svolgimento delle prove - Diario</i>	3
<i>Art. 5 – Concorsi per esami</i>	4
<i>Art. 6 – Concorsi per titoli ed esami</i>	4
<i>Art. 7 – Utilizzazione delle graduatorie</i>	4
<i>Art. 8 – Concorsi per il livello III del profilo di ricercatore</i>	4
<i>Art. 9 - Concorsi per il livello III del profilo di tecnologo</i>	4
<i>Art. 10 - Concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo</i>	5
<i>Art. 11 - Norma di rinvio</i>	5

ART. 1- Bandi

1. I bandi di concorso sono emanati dal Presidente dell'I.N.F.N. con proprio provvedimento e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. In ciascun bando devono essere indicati:
 - a) il profilo, il livello e il numero dei posti a concorso e le eventuali percentuali di riserva con la indicazione delle unità di posti corrispondenti previste rispettivamente da leggi a favore di determinate categorie e per il personale interno in conformità alla normativa vigente per l'INFN;
 - b) la modalità di assegnazione della sede di lavoro;
 - c) i requisiti generali di ammissione e le eventuali deroghe;
 - d) il grado e il tipo di titolo di studio e gli eventuali titoli di specializzazione o di qualificazione professionale richiesti;
 - e) gli eventuali requisiti specifici previsti da disposizioni normative vigenti per l'INFN;
 - f) le condizioni o le cause ostative all'ammissione al concorso;
 - g) il numero e tipo di prove, il punteggio attribuibile a ciascuna di esse, il programma di esame per le prove scritte e per la prova orale e il contenuto della prova pratica, la votazione minima da conseguire per il superamento di ciascuna prova;
 - h) i titoli valutabili, i criteri da seguire per la loro valutazione ed il punteggio massimo complessivo attribuibile;
 - i) i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio ed i termini e le modalità di presentazione della documentazione che ne attesti il possesso;
 - l) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di ammissione e degli eventuali documenti prescritti;
 - m) le dichiarazioni da rendere, a pena di esclusione, nella domanda di ammissione al concorso;
 - n) le procedure che saranno seguite per garantire la trasparenza secondo le prescrizioni del "codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori" allegato alla Carta europea dei Ricercatori, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione dei curriculum dei candidati e dei componenti della commissione esaminatrice.
3. I bandi devono altresì contenere la citazione della legge 10 aprile 1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, come anche previsto dall'art. 57 del Decreto Legislativo 165/2001, gli articoli 42 e 48 del Decreto Legislativo 198/2006 e la clausola di trasparenza che prevede la pubblicazione dei curricula dei candidati, nei limiti previsti dalla vigente normativa

Art. 2 - Esclusioni

1. I provvedimenti di esclusione dal concorso di candidati in difetto dei requisiti prescritti o che si trovino in condizioni ostative alla partecipazione al concorso o che nella domanda di ammissione abbiano ommesso una o più dichiarazioni relative ai suddetti requisiti o condizioni ostative, sono adottati in qualsiasi momento dal Presidente dell'INFN o da persona da lui delegata.

Art. 3 - Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del Presidente dell'INFN e, ai sensi degli articoli 35, co. 3, lett. e) e 57, co 1, lett. a) del D.lgs. n. 165/2001, sono composte esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o delle associazioni professionali. La composizione delle Commissioni esaminatrici, relativamente ai

bandi di concorso, ai curricula dei commissari, vengono resi noti mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto <http://www.infn.it>.

2. Le Commissioni sono composte da un Presidente e da due a sei componenti. Le Commissioni dei concorsi per i profili di ricercatore e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti esterni all'Istituto.
3. L'atto di nomina della commissione di concorso è inoltre inviato, entro tre giorni alla consigliera o al consigliere di parità nazionale ovvero regionale, in base all'ambito territoriale dell'amministrazione che ha bandito il concorso ai sensi dell'art. 5, co 1, lett. b) del Decreto Legislativo 215/2012.
4. In tutte le Commissioni almeno un componente è scelto tra i dipendenti dell'INFN.
5. Le Commissioni sono presiedute da personalità di riconosciuta competenza nelle materie cui il concorso si riferisce, e che rivesta una delle seguenti qualifiche o equivalente qualifica presso una Istituzione estera:
 - a) per i concorsi a posti dei profili di Ricercatore e Tecnologo: docente universitario con qualifica di Professore Ordinario o Straordinario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Dirigente di Ricerca, di Dirigente Tecnologo, con comprovata esperienza internazionale, o di Dirigente di I fascia;
 - b) per i concorsi a posti dei profili di Funzionario di Amministrazione, Collaboratore di Amministrazione, Collaboratore Tecnico E. R. ed Operatore Tecnico: le medesime qualifiche di cui al precedente punto a) o Professore Associato o Ricercatore universitario o dipendente dell'INFN o di altra istituzione od ente di ricerca e sperimentazione con profilo di Primo Ricercatore o di Primo Tecnologo o di Dirigente di II fascia o di Ricercatore o di Tecnologo.
6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'INFN, inquadrato in un profilo non inferiore a quello di Collaboratore di Amministrazione;
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti non possono essere utilizzati dai componenti della Commissione sia per le prove d'esame che per la seduta di chiusura del concorso. Per strumenti telematici di lavoro collegiale si intendono quegli strumenti che permettono la visualizzazione contestuale audio e video in tempo reale e senza interruzione tra tutti i componenti della commissione. Tutti i documenti della procedura devono essere resi disponibili a tutti i componenti della Commissione e il Presidente della Commissione, al momento di dichiarare aperta la seduta dei lavori, si accerta dell'identità dei componenti della commissione che utilizzano tali strumenti. La riunione si intende svolta dove è il Presidente e a conclusione della riunione la commissione concorda uno schema di verbale che deve essere condiviso da tutti i componenti della commissione e deve essere sottoscritto nella prima riunione successiva. Nel verbale della commissione deve essere riportata l'informazione riguardante l'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale e che i componenti della commissione, che hanno utilizzato lo strumento telematico, devono dichiarare di aver partecipato alla seduta con tali strumenti e tale dichiarazione va allegata agli atti della commissione.
8. Al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi degli art. 42 e 48 Decreto Legislativo n. 198/2006, si favorirà il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario fra generi non inferiore a due terzi. A tale scopo, in occasione tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato di sesso maschile è accompagnata da un'esplicita ed adeguata motivazione.

Art. 4 – Svolgimento delle prove - Diario

1. Il diario delle prove scritte è notificato ai singoli candidati ammessi al concorso con un preavviso non inferiore ai quindici giorni rispetto alle date fissate per lo svolgimento delle prove stesse.
2. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove precedentemente sostenute. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.
3. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Art. 5 – Concorsi per esami

1. I concorsi per esami consistono in due prove scritte e in una prova orale comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ove tale conoscenza sia prevista quale requisito di accesso a determinati profili professionali. Una delle due prove scritte può essere a contenuto teorico-pratico.
2. Nei concorsi a posti per i profili di Collaboratore Tecnico E. R. e di Operatore Tecnico la prova a contenuto teorico-pratico può essere sostituita da una prova pratica attitudinale con riferimento alle attività che i candidati sono chiamati a svolgere. Per lo svolgimento della prova pratica, le norme vigenti in materia di espletamento delle prove scritte si applicano in quanto compatibili con la particolare natura della prova ed il contenuto della medesima.
3. I voti relativi alla valutazione delle prove sono espressi, di norma, in centesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta, una votazione di almeno 70/100 o equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre eventuali materie indicate nel bando e si intende superato quando sia riportata una votazione di almeno 70/100 o equivalente.
4. Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o teorico-pratiche o pratiche e della votazione conseguita nel colloquio.

Art. 6 – Concorsi per titoli ed esami

1. Nei casi in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli ed esami, la valutazione dei titoli, sulla base di criteri definiti nei bandi, è effettuata dalla Commissione esaminatrice nei confronti dei soli candidati che hanno sostenuto le prove scritte o pratiche, prima che si provveda alla valutazione delle prove medesime.
2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per l'inoltro delle domande di ammissione al concorso e devono essere idoneamente documentati, a cura degli interessati, pena l'esclusione della loro valutabilità.
3. Ai sensi dell'art. 1 punto 2, lettera h) del presente Regolamento, nei bandi di concorso sono indicati i titoli valutabili ed il punteggio massimo complessivo agli stessi attribuibile. Tale punteggio non può in ogni caso essere stabilito in misura superiore ad 1/3 del punteggio massimo complessivo attribuibile.
4. Le prove di esame si svolgono secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del presente Regolamento.
5. La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media conseguita nelle prove scritte e la votazione conseguita nella prova orale.

Art. 7 – Utilizzazione delle graduatorie

1. Le graduatorie concorsuali, salvo quanto previsto dall'articolo 10 per il I e II livello dei profili di ricercatore e tecnologo, sono utilizzabili, per la copertura di posti vacanti nella dotazione organica, entro il termine previsto dall'art. 35, co. 5-ter del D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, con il solo vincolo della programmazione del fabbisogno di personale nell'ambito del piano triennale dell'Istituto.

Art. 8 – Concorsi per il livello III del profilo di ricercatore

Per l'Ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di ricercatore occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca ottenuto in Italia o all'estero attinente all'attività prevista dal bando.

Art. 9 - Concorsi per il livello III del profilo di tecnologo

1. Per l'ammissione ai concorsi per il livello III del profilo di tecnologo occorre:
 - a) aver svolto per un triennio attività professionale o di ricerca nell'ambito di contratti a termine connessi ad attività programmate ovvero nell'ambito di assegni di ricerca tecnologica o borse di studio. Tali attività dovranno essere state svolte presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici e privati, ovvero imprese pubbliche o private, anche straniere;

- b) ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività prevista dal bando.

Art. 10 - Concorsi per i livelli I e II dei profili di Ricercatore e Tecnologo

1. Nei concorsi per soli titoli o per titoli ed esame colloquio a posti per i profili di Dirigente di Ricerca, Primo Ricercatore, Dirigente Tecnologo e Primo Tecnologo si applicano le seguenti norme:
- a) l'accertamento del possesso della professionalità, prevista dalle norme vigenti in materia quale requisito di accesso ai concorsi per i profili di Dirigente tecnologo e Primo Tecnologo, è demandata al giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice;
 - b) la valutazione dei titoli e dell'esame colloquio viene effettuata mediante la formulazione di distinti giudizi della Commissione esaminatrice;
 - c) sono ammessi a sostenere l'esame colloquio, ove previsto, i soli candidati per i quali nella valutazione dei titoli sia espresso dalla Commissione esaminatrice un giudizio favorevole sulla base dei criteri elencati nel bando.
 - d) le procedure concorsuali si concludono con la formulazione di un giudizio complessivo per ogni candidato;
 - e) nei casi in cui le norme vigenti in materia prevedono che l'accesso ad alcuni dei suddetti profili avvenga tramite concorso per soli titoli, la Commissione esaminatrice formula il solo giudizio complessivo di cui al precedente punto d);
 - f) sulla base della valutazione comparativa dei giudizi complessivi la Commissione propone, in numero non superiore ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico, i vincitori e, in numero non superiore a quello stabilito dal relativo bando ed in ordine alfabetico, i candidati idonei;
 - g) la sede di lavoro di prima assegnazione dei vincitori, individuata tra quelle indicate nei bandi di concorso, è stabilita dal Consiglio Direttivo dell'INFN, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, sentito il Direttore della Struttura interessata;
 - h) con lo stesso provvedimento di cui alla precedente lett. g), e per una sola volta, il Consiglio Direttivo, avuto riguardo alle esigenze funzionali delle Strutture e dei programmi di ricerca dell'Istituto, può nominare ulteriori vincitori tra i candidati idonei, fissando altresì per gli stessi, sentito il Direttore della Struttura interessata, la sede di lavoro di prima assegnazione.

Art. 11 - Norma di rinvio

1. Con riguardo ai concorsi per l'assunzione di personale a tempo indeterminato:
- a) per i requisiti generali di ammissione;
 - b) per le riserve di posti;
 - c) per i titoli di precedenza e di preferenza nella nomina;
 - d) per i termini e le modalità di presentazione delle domande di partecipazione;
 - e) per la cessazione dall'incarico di componente di commissione esaminatrice;
 - f) per gli adempimenti della Commissione esaminatrice;
 - g) per gli adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento della prova scritta;
 - h) per gli adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine della prova scritta;

e per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa rimando alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo e di assunzioni di personale a tempo indeterminato nel pubblico impiego, in quanto compatibili con il Regolamento medesimo, e, in particolare, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e al DPR 9 maggio 1994, n. 487.